



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Codice CIG Z3C2A2A127

“CAPITOLATO D'APPALTO”

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di Fara Vicentino, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

ART. 2

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) analisi dei rischi in capo al Comune di Fara Vicentino e delle relative coperture assicurative;
- b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto;
- d) predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/ prezzo;
- e) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- f) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Fara Vicentino dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- g) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- h) resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente;
- i) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- j) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Fara Vicentino, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3

DURATA DELL'INCARICO

La durata del servizio decorre dal 01.01.2020 al 31.12.2024. Da tale data il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all' Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata AR, ovvero in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare.

E' fatto espressamente divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente disciplinare.

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune da parte sua si obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per il Comune;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 5 OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Fara Vicentino, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Fara Vicentino ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

ART. 6 PREROGATIVE DEL COMUNE

Resta di esclusiva competenza del Comune di Fara Vicentino:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Fara Vicentino alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi ai quali verranno applicate le aliquote provvigionali offerte dal Broker aggiudicatario in sede di gara.

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Fara Vicentino, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 9 OBBLIGHI DEL BROKER RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare al Comune di Fara Vicentino il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio di verifica di cui all'art. 3 comma 9 della citata Legge, il Broker si obbliga a comunicare al Comune di Fara Vicentino gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

**ART.10
SUBAPPALTO E CONCESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale del contratto.

**ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui alla normativa vigente.

**ART. 12
DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Fara Vicentino ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Ente e/o la rappresentanza della stessa.

**ART. 13
CONTROVERSIE**

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Vicenza in via esclusiva.

**ART. 14
RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre applicabili in materia.